COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 66 del Reg.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE ANNO 2021.

Data 18-06-2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 18:20, nella sala delle adunanze consiliari. Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati convocati, in seduta straordinaria/ordinaria di prima convocazione, i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

D'Alonzo Giuseppe	**P**	**PUCCITTI MARIA**	**P**
PERSIA ORLANDO	**P**	**SAVINI VINCENZO**	**P**
MAIOCCO SEBASTIAN	**P**	**PELUZZI DAVIDE**	**A**
QUARANTA VALENTINO	**P**	**MORETTI CARMINE**	**A**
FORTI ANNA	**P**	**MALIZIA BERARDINO**	**P**
CORTELLINI DOMENICO	**P**		

Assume la presidenza il Sig. D'Alonzo Giuseppe nella sua qualità di SINDACO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero _____ dell'o.d.g. la seduta odierna.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dr. DI FELICE MAURO.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 20-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Alleva Carla

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 20-05-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Alleva Carla

Passati all'esame dell'argomento iscritto al numero 2 dell'ordine del giorno della seduta il Sindaco Presidente concede la parola all'assessore Cortellini Domenico per la illustrazione dello stesso;
L'assessore Cortellini Domenico ottenuta la parola da una compiuta illustrazione della proposta in atto;
Il Sindaco Presidente rivolto all'Assemblea chiede di esprimersi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 6 co. 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 53 della legge 388/2000, nel testo sostituito dall'art. 27 legge 488/2001, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe è stabilito entro la data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione;

- la Legge di Bilancio 2020 – Legge 30 dicembre 2019, n. 160 – ha attuato l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare;
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che: con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota 8 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
2. aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. aliquota 10,5 per mille per immobili appartenenti alla categoria speciale D
4. aliquota 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale
5. aliquota 4 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario

Visto che: con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

1. aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
2. aliquota 0,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
3. aliquota 0,00 per mille per i fabbricati di categoria D;
4. aliquota 2,5 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
5. aliquota 2,5 per mille le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752m che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753m che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell' 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 è confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- Il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- Il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra

quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'idoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Ritenuto doversi applicare per l'anno 2021 le seguenti aliquote**:**

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,5 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,5 per mille;
6. terreni agricoli: aliquota pari al 0 per mille;
7. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,5 per mille.

Visto il Regolamento comunale approvato in data odierna con Deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il d.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Acquisiti i pareri resi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49 del d.lgs267/2000;

Con votazione resa in forma palese da cui risulta:
Presenti 9 consiglieri di cui:
Astenuti 1 (Malizia)
Votanti: 8 di cui Favorevoli 8 contrari /, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente;

DELIBERA

- **Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,5 per mille;
5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,5 per mille;
6) terreni agricoli: aliquota pari al 0 per mille;
7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,5 per mille.

- **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

- **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione su sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 co. 15 del decreto-legge 201/2011, ai fini della pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 52 co. 2 del d.lgs 446/1997.

- **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 così come previsto dall'art. 172 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, il Sindaco Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi sulla immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco Presidente;
Con votazione resa in forma palese da cui risulta:
Presenti 9 consiglieri di cui:
Astenuti 1 (Malizia)
Votanti: 8 di cui Favorevoli 8 contrari /, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

di **dichiarare** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** a norma del n. 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.
Favorevoli 9
Contrari 0
Astenuti 0

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to D'Alonzo Giuseppe	F.to dr.DI FELICE MAURO

Si attesta la copertura finanziaria per l'impegno della spesa in oggetto ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data _____ F.to Alleva Carla

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto

Data 26-07-2021 F.to Calandrelli Elia

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo consiliari il .....prot. n. ..... .

L'Addetto

Data 26-07-2021 F.to Calandrelli Elia

- ❑ *La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.*
- ❑ *La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile*

Il Segretario Comunale

Data _____ F.to dr. DI FELICE MAURO

Copia conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15 modificata ed integrata per effetto della legge 11 maggio 1971, n° 390 e legge 7 agosto 1990, n° 241, composta di n° _____ fogli e n° _____ facciate.

Il Segretario Comunale

Data _____ dr. DI FELICE MAURO